



N. 147 - gennaio 2017

Maternità surrogata tra giurisprudenza europea ed italiana: la recente sentenza sul caso Paradiso e Campanelli vs Italia

La sentenza del 24 gennaio 2017 della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla maternità surrogata:

Il 24 gennaio scorso la **Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo**¹ si è pronunciata, in via definitiva, sul ricorso promosso dallo Stato italiano a seguito di un giudizio, originariamente avviato da due coniugi, in merito a decisioni adottate da organi giurisdizionali italiani che riguardano il tema della **maternità surrogata**.

La Corte di Strasburgo, con una **decisione adottata a maggioranza** (undici voti a favore e sei contrari), ha rilevato che, nel caso in questione, **non vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguardava il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, della trascrizione dell'atto di nascita relativo alla paternità di un bambino a due coniugi, la signora Paradiso e il signor Campanelli che avevano fatto ricorso alla

maternità surrogata. Il bambino infatti era nato da una donna straniera con la quale i coniugi avevano stipulato in Russia un **accordo finalizzato alla maternità surrogata**.

La Corte ha rilevato che, così come dimostrato dalle autorità italiane, **nel caso in questione vi era un'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti**.

Nonostante vi fosse l'esistenza di un progetto parentale, la Corte di Strasburgo ha ravvisato la necessità che per sussistere giuridicamente una relazione genitore-figlio vi debba essere, alla base, **un legame biologico o un'adozione legale**. Nella sentenza in questione, inoltre, la Corte ha messo in luce che vi è **una sfera di competenza esclusiva statale** nell'individuazione dei presupposti giuridici per l'esistenza di un legame genitoriale.

I principali fatti:

Al fine di inquadrare al meglio la sentenza, si riportano di seguito **i principali fatti della vicenda**:

✓ i ricorrenti, entrambi cittadini italiani, ottenevano, nel 2006, l'autorizzazione ad adottare un bambino straniero;

✓ successivamente, dopo aver atteso invano, decidevano di ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita, recandosi in Russia;

✓ a seguito di una fecondazione in vitro, eseguita presso una clinica di Mosca, due embrioni venivano impiantati nel grembo di una donna nel giugno del 2010;

¹ La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU o Corte EDU), organo giurisdizionale internazionale, è stata istituita nel 1959 dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) (CEDU) del 1950, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione stessa. La Corte si divide in cinque sezioni. La Grande Camera, formata dal Presidente della Corte, dai Vicepresidenti e da altri quattordici giudici, per un totale di diciassette membri, esamina i casi più complessi.

✓ il 27 febbraio del 2011, a Mosca, nasceva il bambino che, **con il consenso scritto della madre surrogata, veniva registrato presso l'Ufficio anagrafe di Mosca, come figlio della coppia italiana;**

✓ in base al certificato di nascita, emesso dalle autorità russe, venivano rilasciati i documenti che hanno consentito l'ingresso in Italia del bambino, il 30 aprile del 2011;

✓ a seguito di alcune verifiche il Consolato italiano a Mosca, pochi giorni dopo, informava il Ministero degli Affari esteri, la Procura della Repubblica di Campobasso e il Comune di Colletorto, luogo di residenza della coppia, che il documento con cui era stato registrato il bambino in Russia conteneva delle informazioni non veritiere;

✓ il 5 maggio 2011, **la Procura della Repubblica apriva un procedimento penale nei confronti della coppia**, sospettata di aver dichiarato il falso nello stato civile, di aver utilizzato documenti falsificati e di aver violato le norme in materia di adozione;

✓ contestualmente, il Tribunale per i minorenni avviava la procedura di adottabilità del bambino;

✓ nel luglio del 2011 **il giudice disponeva un test del DNA** per accertare se il signor Campanelli fosse il padre biologico del bambino; **l'esame del DNA rilevava che non sussisteva alcun legame genetico;**

✓ nel corso dei procedimenti, veniva acquisita **la dichiarazione della signora Paradiso che riconosceva come la stessa non fosse la madre genetica del bambino**, in quanto gli ovuli provenivano da una donna sconosciuta;

✓ a seguito dell'esame del DNA, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Colletorto rifiutava la registrazione del certificato di nascita russo; la Corte d'appello di Campobasso, al contempo, riteneva legittimo tale rifiuto sulla base del fatto che il certificato di nascita originario doveva considerarsi falso e in violazione della normativa russa;

✓ nel frattempo il bambino veniva affidato alla cura dei servizi sociali e, successivamente, nel gennaio 2013, assegnato ad una famiglia ai fini dell'adozione.

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per presunta violazione dell'art. 8 della Convenzione e la decisione della Grande Camera:

A seguito delle decisioni assunte dalle autorità giurisdizionali italiane, la signora Paradiso e il signor Campanelli presentavano, il 27 aprile del 2012, un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

A tale proposito giova ricordare che l'articolo in questione, relativo al diritto al rispetto della propria vita privata familiare, stabilisce che "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il 27 gennaio 2015, la Seconda Sezione della Corte di Strasburgo pronunciava una sentenza con la quale ravvisava la violazione dell'articolo 8 della CEDU. Nonostante la ravvisata violazione dell'articolo in questione, in quella circostanza la Corte di Strasburgo ha ritenuto, comunque, che lo Stato italiano non potesse essere obbligato a riconsegnare il minore ai ricorrenti, tenuto conto che il minore stesso aveva certamente sviluppato dei legami affettivi con la famiglia di accoglienza presso la quale era stato collocato sin dall'inizio del 2013. In diversi passaggi della sentenza si legge che l'interesse del minore impone che solamente delle circostanze eccezionali possano portare a una rottura del legame familiare in quanto deve essere fatto il possibile per mantenere le relazioni personali nell'interesse del minore stesso. La stessa sentenza prende in considerazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'articolo 8 della CEDU, anche l'eventuale esistenza di una vita familiare *de facto* tra i ricorrenti e il minore. In altri passaggi la Corte fa riferimento al principio dell'ordine pubblico che non deve

però rappresentare una sorta di carta bianca che giustifichi qualsiasi intervento da parte dello Stato poiché l'interesse superiore del minore incombe sullo Stato stesso indipendentemente dalla natura del legame genitoriale. La Corte, infine, rileva che il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato dall'articolo 8 della CEDU non si presta ad una definizione ben precisa e, proprio per questo, ogni intervento statale deve essere valutato alla luce dei principi di equità ed adeguatezza.

Il 27 aprile 2015, tuttavia, il Governo italiano ha chiesto che il caso venisse affrontato in via definitiva dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, composta da 17 giudici.

La Corte si è pronunciata definitivamente il 24 gennaio scorso rilevando, invece, che non vi è stata, nel caso in questione, una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, in primo luogo, che **il rapporto tra i ricorrenti e il bambino non poteva rientrare nell'ambito della vita familiare** ai sensi del citato articolo 8. Questo perché, come evidenziato dai giudici italiani, **la coppia aveva portato in Italia un bambino straniero che non aveva alcun legame biologico con la coppia stessa**, violando così la normativa sulle adozioni internazionali e i divieti previsti dalla legislazione italiana in merito alla riproduzione assistita.

La Corte, inoltre, pur rilevando che si erano creati una serie di legami affettivi nelle prime fasi di vita del bambino e che vi era l'esistenza di un progetto parentale, ha ritenuto che **la mancanza di un legame biologico tra il bambino e gli aspiranti genitori**, la breve durata della relazione (circa due mesi in Russia e sei mesi in Italia) e l'incertezza dei legami tra di loro in una prospettiva giuridica, **non consentano di ritenere soddisfatte le condizioni per l'esistenza della vita familiare** richiamata dallo stesso articolo 8 della CEDU.

La Corte di Strasburgo, infine, nel riconoscere il giudizio di bilanciamento operato dagli organi giurisdizionali italiani, in merito al fatto che la separazione del bambino dagli aspiranti genitori

non avrebbe creato un danno irreparabile al minore, ha rilevato che è **una competenza esclusiva dello Stato quella di individuare i presupposti del rapporto giuridico genitore-figlio.**

La maternità surrogata nella giurisprudenza italiana

La **surrogazione di maternità** (c.d. utero in affitto) è **una pratica procreativa in virtù della quale una donna si impegna, a portare avanti una gestazione per conto di una coppia committente** (impossibilitata ad avere figli) e a **consegnare**, dopo il parto, **il bambino a tale coppia**. Se nella maternità surrogata in senso stretto l'embrione risulta dall'interazione di gameti maschili di un membro della coppia e gameti femminili della gestante stessa, può anche avvenire che la fecondazione abbia luogo grazie a spermatozoi riferibili da un terzo donatore, come anche che la madre surrogata sia in concreto priva di ogni legame genetico con il neonato, avendo condotto la gravidanza a seguito dell'impianto di un ovulo già fecondato, formato dall'unione di cellule riproduttive appartenenti alla coppia c.d. committente, ovvero a terzi donatori (cd. maternità surrogata totale).

L'art. 12, comma 6, della [legge 19 febbraio 2004, n. 40](#), sulla procreazione medicalmente assistita, **vieta espressamente tale pratica, sanzionando con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 euro a un milione di euro "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza... la surrogazione di maternità".**

[La sentenza n. 162 del 2014](#), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale del divieto di fecondazione eterologa di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge, con riguardo alla maternità surrogata ha precisato: "*La tecnica in esame (ovvero la fecondazione eterologa) ... va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta "surrogazione di maternità", espressamente vietata dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia".*

A fronte di tale divieto un numero, non irrilevante, di coppie italiane ha fatto ricorso a

tecniche di maternità surrogata espatriando in Stati esteri (anche europei) le cui legislazioni riconoscono tale pratica come lecita (c.d. **turismo procreativo**).

Proprio in ordine alle conseguenze del turismo procreativo e in particolare ai profili civili e penali della trascrivibilità dell'atto di nascita - redatto all'estero - che attribuisce la genitorialità del minore generato mediante maternità surrogata alla coppia c.d. committente, ormai da anni si registra un ampio dibattito giurisprudenziale sia di merito che di legittimità.

E' opportuno rilevare preliminarmente come, secondo autorevole dottrina (Dolcini), le condotte di turismo procreativo legate alla surrogazione di maternità non rilevarebbero sotto il profilo della responsabilità penale ai sensi del citato art. 12 della legge n. 40, in quanto la punibilità del cittadino per reati commessi all'estero è ritenuta subordinata al requisito della c.d. doppia incriminazione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti il tentativo di ottenere **la trascrizione di un atto di nascita che attribuisca la genitorialità alla coppia committente di un minore nato mediante maternità surrogata integrerebbe invece i reati di alterazione di stato** ex art. 567, co. 2 c.p. e **false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali** ex art. 495, co. 2, n. 1 c.p.

Prima di procedere alla disamina di alcune delle decisioni più significative è necessario dare conto, seppure sinteticamente, della **legislazione italiana sulla trascrizione degli atti di nascita** formati all'estero. In particolare, ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (c.d. ordinamento dello stato civile) le dichiarazioni di nascita devono *"farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa"*, con immediato inoltramento all'autorità diplomatica o consolare competente, la quale trasmette gli atti all'ufficiale dello stato civile del comune italiano pertinente. Quest'ultimo provvede alla relativa trascrizione, a meno che ravvisi la contrarietà degli atti all'ordine pubblico. Il limite dell'ordine pubblico è poi espressamente richiamato dall'art. 65 della [legge 31 maggio 1995, n. 218](#) (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) in rela-

zione all'idoneità dei *"provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia"* a produrre effetti in Italia.

Per quanto concerne i **profili civilistici della trascrivibilità dell'atto di nascita le prime decisioni di merito in materia si sono espresse in senso favorevole alla trascrizione**, sebbene sulla base di percorsi argomentativi diversi.

Più nel dettaglio la **Corte d'appello di Bari (Sentenza 13 febbraio 2009)** - chiamata a pronunciarsi sugli effetti in Italia di provvedimenti giudiziari inglesi attestanti la genitorialità dell'attrice nei confronti di due bambini nati mediante surrogazione di maternità - **ha attribuito efficacia giuridica al rapporto parentale riconosciuto nel Paese estero, sottolineandone la non contrarietà all'ordine pubblico "internazionale"**, inteso come l'insieme dei *"valori condivisi dalla comunità internazionale"*, con i quali non contrasta *"la maternità surrogata ... ammessa da alcuni Stati dell'Unione Europea"*. In senso analogo si è pronunciato, su un caso simile, il **Tribunale di Napoli, sez. I, Sentenza 1° luglio 2011**.

Un orientamento in parte diverso è stato seguito invece dal **Tribunale di Forlì, Sentenza 25 ottobre 2011**, il quale **ha annullato solo parzialmente il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla trascrizione di un atto di nascita riferito ad un bambino nato mediante maternità surrogata**. Da un lato, infatti, il giudice romagnolo ha ritenuto illegittimo il rifiuto in riferimento all'instaurazione di una relazione giuridica con il padre committente, padre biologico del minore in quanto donatore del seme, dall'altro, ha ritenuto in contrasto con l'ordine pubblico la trascrizione dell'atto di nascita con riguardo alla madre (del tutto estranea al processo di fecondazione), in quanto *"il principio di tutela della maternità previsto dall'art. 31, 2° c., Cost. non può prescindere da un legame di tipo naturale fra madre e figlio dato dalla gestazione"*.

Analoghe argomentazioni sono state seguite anche dalla **Cassazione civile, I sezione, Sentenza 11 novembre 2014, n. 24001**. Con tale decisione la Suprema Corte **ha negato, per contrarietà all'ordine pubblico, la trascrizione nei**

registri dello stato civile di un atto di nascita formato in Ucraina, che attribuiva la genitorialità di un bambino generato mediante surrogazione di maternità ad una coppia priva di ogni legame biologico con il minore. Secondo la Corte infatti, *“è certamente esatto che l'ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative, bensì con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico; è invece inesatto che tali principi si identifichino, come sostengono i ricorrenti, con i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del Giudice non può trascurare, armonizzandoli con il sistema interno”,* pertanto *“ l'ordine pubblico internazionale ... è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna; dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili”.*

Ben più ampia e articolata è la giurisprudenza relativa alla configurabilità di una **responsabilità penale** ex artt. 567, co. 2 c.p. e 495, co. 2, n. 1 c.p. nei casi di tentata trascrizione di atti di nascita formati all'estero in relazione a minori nati mediante maternità surrogata.

In proposito si segnala in primo luogo la **Sentenza 15 ottobre 2013 della V sez. pen. del Tribunale di Milano.** In tale decisione il giudice meneghino chiamato a decidere su un caso di una coppia che, nell'impossibilità di concepire un figlio, dopo essersi sottoposta a varie cure mediche, si era rivolta ad una clinica ucraina presso la quale, nel rispetto delle leggi del posto, aveva sottoscritto un contratto di maternità surrogata, **ha escluso che possa configurarsi il reato di alterazione di stato ex art. 567, co. 2 c.p.** (assolvendo quindi i genitori-imputati) **qualora il neonato venga dichiarato figlio della donna per conto della quale è stata portata avanti la gravidanza se l'atto di nascita è stato formato validamente nel rispetto della legge del Paese (in questo caso l'Ucraina) ove il bambino è nato.**

A breve distanza dalla pronuncia del Tribunale di Milano, il **Tribunale di Brescia (II sez. penale, 26 novembre 2013),** intervenuto in un ca-

so che riguardava una coppia che nell'atto di nascita, formato a Kiev, dinanzi all'ufficiale di stato civile, aveva dichiarato come propri figli due gemelli nati in Ucraina, è pervenuto- anche a motivo di una diversa interpretazione della legislazione ucraina - a una soluzione nettamente opposta. Il giudice di merito ha ritenuto infatti che **si configuri il reato di alterazione di stato** previsto dall'art. 567 co. 2 c.p. **qualora il neonato sia dichiarato figlio della donna che non ha partorito il bambino e che non ha con esso alcun legame genetico.** Il reato sussiste **anche se l'atto di nascita è stato formato all'estero** e successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano **qualora, come nel caso di specie, la legge del Paese ove il bambino è nato non consenta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in concreto praticate** (ricorso sia alla donazione di ovociti sia alla surrogazione di maternità).

Successivamente il **Tribunale di Milano, con la sentenza 8 aprile 2014,** è tornato sul tema dell'utero in affitto, **condannando una coppia di coniugi che,** dopo aver fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita mediante fecondazione c.d. completa di tipo eterologo in India, **avevano richiesto e ottenuto,** alla stregua di Convenzioni vigenti, **la trascrizione dell'atto di nascita ivi formato, per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali,** aggravato dal fatto che trattasi di dichiarazioni in atti dello stato civile, **ex art. 495, comma 2 n. 1 c.p.,** e non già per il delitto di alterazione di stato. In particolare secondo il Tribunale, la condotta posta in essere dalla coppia, la quale durante il procedimento di trascrizione dell'atto, aveva indicato come madre del bambino la madre committente (priva di ogni legame biologico con il minore) era finalizzata *“a sottrarre al patrimonio conoscitivo dell'Ufficiale d'anagrafe un elemento potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione”* e quindi in contrasto con l'ordine pubblico poiché atta a ledere l'interesse della P.A. *“al corretto accertamento della identità personale e dell'espletamento efficiente ed efficace dei propri compiti”.* E' opportuno rilevare come il Giudice di merito, abbia escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 567 c.p. attribuendo alla trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero *“l'effetto di mera pubblici-*

tà... essendo l'atto originario (l'unico) prodotto di effetti".

Con la **Sentenza 8 ottobre 2014 del Tribunale di Varese**, si assiste, anche su influsso dei principi enunciati dalla CEDU nei casi *Mennesson e Labassee*², ad un nuovo mutamento di orientamento della giurisprudenza di merito sotto l'aspetto della rilevanza penale del fenomeno dell'utero in affitto. In tale caso il Giudice di merito non solo **ha ritenuto non configurato** il reato di **alterazione di stato** (art. 567 co. 2 c.p.) in quanto l'atto di nascita è stato formato validamente all'estero nel rispetto della legge del Paese dove il minore è nato, ma **ha altresì negato** che la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci sull'identità, lo stato o altre qualità del minore, in epoca successiva alla formazione dell'atto di nascita, per ottenerne il riconoscimento in Italia, possa integrare il meno grave reato di **falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali** (art. 495 co. 2 n. 1 c.p.). Secondo il Tribunale lombardo tale condotta **non può cagionare alcun nocumento al bene giuridico** tutelato dall'art. 495 c.p., in quanto, a seguito delle pronunce della Corte EDU nei casi *Mennesson e Labassee*, è divenuto sostanzialmente ininfluenza il metodo di concepimento della prole quale presupposto per il riconoscimento della **maternità** e paternità e lo Stato è quindi, in ogni caso, tenuto a riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela validamente formatosi in un Paese estero, tra l'uomo e la donna che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata e il bambino nato dalla donna che ha messo a disposizione il proprio utero per portare a termine la gravidanza.

Della questione relativa alla configurabilità del reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, co. 2 c.p. in caso di registrazione di certificato di nascita di figlio concepito all'estero da maternità

² Con le sentenze *Mennesson c. Francia* (CEDU, quinta Sezione, 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e *Labassee c. Francia* (CEDU, quinta Sezione, 26 giugno 2014, ric. n. 65941/11) la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la **violazione dell'art. 8 della Convenzione** (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in caso di **rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all'estero facendo ricorso a surrogazione di maternità** (o "utero in affitto").

surrogata eterologa, lecita secondo la *lex loci* si è occupata anche la **giurisprudenza di legittimità**; in primo luogo con la **Sentenza 11 novembre 2015, n. 8060**. Attraverso tale decisione la **sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione** ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza di assoluzione emessa nei confronti di due soggetti che, dopo essersi presentati come genitori biologici di un minore nato mediante maternità surrogata all'estero, a seguito di appositi avvertimenti da parte dell'autorità consolare avevano convertito la propria richiesta di trascrizione dell'atto di nascita in un'istanza diversa, preordinata a far risultare come genitore del minore il solo marito, biologicamente padre del bambino, ottenendo la trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, dell'atto che qualificava il neonato come figlio di entrambi. **Nel caso in questione la Cassazione**, pur ritenendo che il reato di cui all'art. 567 c.p. si debba considerare integrato ogniqualvolta, all'esito di dichiarazioni mendaci da parte dei c.d. committenti, risulti trascritto un atto di nascita volto ad attribuire la genitorialità di un neonato a persone prive di legami genetici con esso, a prescindere dall'esistenza di un atto di nascita estero che si esprima in tal senso, **ha negato la sussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità penale a carico degli imputati, in quanto la prima dichiarazione si presenterebbe scevra di rilevanza penale, in quanto neutralizzata dalla nuova conforme al vero e che ha posto l'ufficiale di stato civile in condizione di scegliere se dare luogo o meno alla trascrizione nella piena consapevolezza della situazione di fatto.**

Sempre sui riflessi penali della surrogazione di maternità praticata all'estero è intervenuta, poi, una ulteriore sentenza (**Sentenza 10 marzo 2016, n. 13525**) della Suprema Corte con la quale la **V Sezione** ha escluso in radice che il delitto *ex art. 567 c.p.* possa essere integrato da un atto di nascita che *"risulta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto"* circostanza questa che farebbe venire meno ogni volontà da parte degli imputati di commettere l'illecito, (trattandosi di attività perfettamente lecita nel Paese estero). La Corte ha, quindi, affermato anche la correttezza della trascrizione in Italia

dell'atto di nascita ufficializzato nel Paese estero, nel quale si attesta che i soggetti "commitenti" sono genitori del bambino.

Infine in linea con la precedente pronuncia si colloca la **sentenza 17/11/2016 n. 48696** della Sesta Sezione della **Cassazione penale**, la quale **ha ribadito che il reato di cui all'art. 567 c.p. deve ritenersi escluso nell'ipotesi di dichiarazioni di nascita effettuate** ai sensi del D. P. R. 396 del 2000, art. 15, **in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità estere** (ucraine nel caso in questione) **che indichi i dichiaranti come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla *lex loci***. La vicenda penale in questione coinvolgeva una coppia italiana, alla quale era stato contestato di aver commesso, in concorso, il reato di cui all'art. 567, co 2 c.p. per aver alterato lo stato civile di due neonati producendo false certificazioni che indicavano la *partner* committente come madre dei bambini nati in Ucraina, in seguito a pratiche di fecondazione eterologa e gravidanza con maternità surrogata. La Suprema Corte nel negare la configurabilità del reato di alterazione di stato nel caso in questione ha precisato che, dal momento che secondo la legge ucraina la maternità surrogata è consentita laddove il 50% del patrimonio genetico del nato provenga da uno dei genitori committenti, il certificato rilasciato alle suddette condizioni non può che ritenersi perfettamente lecito.

*A cura di C. Andreuccioli e
E. Battisti*

L'ultima nota breve:

[La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale \(n. 146 - Gennaio 2017\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it

